

REGOLAMENTO (CEE) N. 2239/89 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1989

che stabilisce nuove misure transitorie di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90,

considerando che il periodo fissato nell'articolo 90 dell'atto di adesione è stato prorogato fino al 31 dicembre 1989, a norma del regolamento (CEE) n. 4074/88 del Consiglio (1);

considerando che parte della produzione di quarti anteriori non può essere assorbita sul mercato spagnolo, data la bassa domanda interna di tali prodotti in questo periodo dell'anno e può essere smerciata soltanto con difficoltà su altri mercati, tenendo conto del tempo necessario per l'adeguamento delle strutture commerciali all'apertura dei mercati; che tale situazione ha creato difficoltà economiche per i produttori spagnoli, a causa del deterioramento dei prezzi registrato da diverse settimane; che queste difficoltà sono sufficientemente gravi da giustificare l'adozione di misure transitorie per migliorare la situazione di mercato nel settore delle carni bovine in Spagna;

considerando che, per essere efficaci, le misure transitorie devono assumere la forma di acquisti di intervento di quarti anteriori anziché di carcasse, da effettuare nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE)

n. 859/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, recante modalità di applicazione delle misure di intervento nel settore delle carni bovine (2);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In Spagna possono essere oggetto di acquisti di intervento i quarti anteriori di giovani animali maschi non castrati di meno di due anni, descritti nell'allegato del presente regolamento, anziché previste all'allegato II del regolamento (CEE) n. 859/89.

Tali acquisti si effettuano mediante gara alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 859/89.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle gare parziali i cui termini di presentazione delle offerte scadono il 26 luglio e il 9 agosto 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 359 del 28. 12. 1988, pag. 3.

(2) GU n. L 91 del 4. 4. 1989, pag. 5.